

Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto legge n. 8/2017, convertito nella legge n. 45/2017. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 3 gennaio 2018. Aggiornamento 2019 piano triennale per l'edilizia scolastica 2018/2020. Criteri.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 3 gennaio 2018, concernente "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020" prevede all'art. 2, comma 1, tra l'altro che le Regioni trasmettono al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze gli aggiornamenti dei piani regionali triennali di edilizia scolastica nelle annualità 2019 e 2020 entro i termini successivamente assegnati con decreto del MIUR.
2. Il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca 21 febbraio 2019, n. 110, dispone all'art. 1 (*Termini per l'aggiornamento dei piani regionali per l'annualità 2019*) che i piani regionali di edilizia scolastica aggiornati all'annualità 2019 siano trasmessi al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2019.
3. Il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede tra l'altro all'art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici) quanto segue:
 - a. comma 1: *"Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento sismico che risultino necessari a seguito di delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107..."*;
 - b. comma 3: *"Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili..."*;
4. La deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2018, n. 486, ha definito i criteri di valutazione dei progetti di intervento per l'edilizia scolastica per la programmazione 2018/2020, in applicazione del decreto interministeriale di cui al precedente comma 2.
5. La determinazione dirigenziale 2 agosto 2018, n. 8113, ha approvato il piano di interventi per l'edilizia scolastica 2018/2020.
6. Il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca 1 febbraio 2019, n. 87, autorizza le Regioni all'utilizzo dei contributi decennali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica inclusi nei piani regionali triennali di cui alla programmazione unica nazionale ai sensi del decreto interministeriale 3 gennaio 2018. L'utilizzo dei contributi avviene per i beneficiari di cui all'allegato A del decreto stesso.

7. La Regione aggiorna per l'annualità 2019 il piano triennale di interventi in materia di edilizia scolastica 2018/2020, sulla base della normativa richiamata nei commi precedenti del presente articolo, e definisce i criteri di valutazione dei nuovi progetti che verranno presentati ai sensi del presente avviso.

La Regione aggiorna altresì il suddetto piano triennale 2018/2020 anche in funzione degli esiti di quanto previsto all'art. 3, comma 7, dell'allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 486/2018.

8. La Regione trasmette al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca l'aggiornamento per l'annualità 2019 del Piano triennale 2018/2020 di interventi per l'edilizia scolastica entro il 30 giugno 2019.

Art. 2

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili, in funzione dell'aggiornamento 2019 del piano triennale 2018//2020, progetti, non presenti nel suddetto piano triennale 2018/2020, concernenti interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo d'interesse culturale, sulla base di verifiche di vulnerabilità sismica regolarmente effettuate e già in possesso dell'Ente. Sono ammissibili interventi concernenti immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti locali, o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, comprese palestre al servizio degli edifici suddetti e facenti parte degli stessi, ricadenti esclusivamente nelle aree a rischio sismico 1 e 2
2. Non sono ammissibili progetti che non siano supportati da verifica di vulnerabilità sismica regolarmente effettuata.
3. Non sono ammissibili interventi già finanziati da altri finanziamenti statali e/o regionali in qualsiasi forma concessi, fatte salve le quote di cofinanziamento.
4. Ogni domanda può comprendere interventi destinati a più di un edificio.
5. Al fine dell'ammissibilità ciascun intervento di cui si richiede il finanziamento dovrà essere corredato di documentazione attestante, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), i seguenti livelli di progettazione:
 - a) Fattibilità Tecnica ed Economica
 - b) Definitivo
 - c) Esecutivo

Art. 3

(Beneficiari)

1. Enti locali proprietari e/o responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici adibiti all'istruzione scolastica statale o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, comprese palestre al servizio degli edifici suddetti e facenti parte degli stessi.

Art. 4*(Criteri di valutazione)*

1. La Regione aggiorna per l'annualità 2019 il piano triennale regionale di cui all'art. 1, comma 3, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici.
2. L'aggiornamento di cui al comma che precede, predisposto in funzione degli esiti del presente avviso e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, dell'Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 486/2018, è approvato dal Dirigente del Servizio regionale Università, diritto allo studio universitario e ricerca.
3. I progetti ammessi a valutazione sono inseriti nel piano triennale 2018/2020 in vigore, tra i progetti non finanziati di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca 1 febbraio 2019, n. 87, nelle rispettive classi di pertinenza (Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti), in corrispondenza della priorità di intervento di cui alla lettera a), art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 3 gennaio 2018, e all'articolo 3, comma 3, lettera a) dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2018, n. 486, e nella posizione che agli stessi compete in funzione del punteggio acquisito.
4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri che seguono, nel rispetto del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 e della deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2018, n. 486, a ciascuno dei quali è attribuito il punteggio a fianco indicato.

Criteri	Punteggio
a) livello di progettazione ¹ e cantierabilità	
a. progetto definitivo	2
b. progetto esecutivo	5
b) completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto tra il costo degli interventi già sostenuti e il costo totale dell'intervento: (Importo lavori già eseguiti/ costo totale intervento) x 6,5	fino ad un massimo di 5 punti
c) popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento (riferita all'anno scolastico 2018-19): 0,02 punti per ogni unità	fino ad un massimo di 25 punti
d) sostenibilità del progetto	
a. economico-finanziaria (riferimento al prezzario regionale)	2
e) eventuale quota di cofinanziamento, con risorse proprie, da parte del richiedente: % cofinanziamento/100 x 6,5	fino ad un massimo di 5 punti

¹ Art. 23 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

f) riduzione del rischio sismico (I_r post- I_r pre) *25 ² (il criterio non si applica nel caso di nuove costruzioni per adeguamento sismico non conveniente)	Fino ad un massimo di 20 punti
g) Riqualificazione, ai fini dell'apprendimento, delle architetture destinarie dell'intervento ³	1

5. In caso di parità di punteggio riscontrato nella graduatoria finale e risultante dall'aggiornamento del Piano, comprensivo dei progetti già presenti ammissibili e non finanziati dal Decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 87, dei progetti di nuovo inserimento per effetto del presente avviso pubblico e degli esiti di quanto previsto all'art. 3, comma 7, dell'allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 486/2018, l'ordine nella stessa graduatoria sarà determinato sulla base della popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento, in caso di ulteriore parità l'ordine sarà determinato in base alla dimensione finanziaria dell'intervento secondo valori decrescenti. A parità di entrambe le condizioni suddette si procederà al sorteggio.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso si rinvia al Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, alla D.G.R. del 14 maggio 2018 n. 486, Allegato B e alle vigenti normative tecniche per le costruzioni (NTC) e di edilizia scolastica.

² I_r = indice di rischio sismico derivante da verifica di vulnerabilità sismica; I_r pre = Indice di vulnerabilità pre-intervento; I_r post= indice di vulnerabilità post-intervento

³ Allegare relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall'Ente proponente e dall'Istituzione scolastica